REGOLAMENTO (CEE) N. 970/90 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1990

che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 715/90 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare, e modifica il regolamento (CEE) n. 2377/80

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1), in particolare l'articolo 27,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (3), in particolare l'articolo 3,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 715/90 prevede la riduzione dei diritti all'importazione di carni bovine originarie degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico,

considerando che l'entità dei diritti all'importazione è condizionata dal livello del prelievo in vigore e che a quest'ultimo si applicano eventualmente gli importi compensativi monetari; che, data l'evoluzione delle monete dei vari Stati membri, occorre calcolare l'importo di riduzione separatamente per singolo Stato membro, tenendo conto dell'importo compensativo monetario applicabile all'importazione nello Stato membro considerato;

considerando che si ravvisa l'utilità di indicare le modalità di calcolo dell'importo da riscuotere effettivamente all'importazione;

considerano che l'importo di riduzione dei diritti all'importazione è fissato trimestralmente;

considerando che l'importo dei diritti all'importazione è l'importo applicabile il giorno di accoglimento della dichiarazione d'immissione in libera pratica; che questi diritti sono detratti dall'importo di riduzione applicabile a tale data;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 252/90 (5), stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine; che occorre modificare tali modalità particolari per i titoli rilasciati nel quadro del regolamento (CEE) n. 715/90, che sostituisce il regolamento (CEE) n. 486/85 (6) del Consiglio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i prodotti del settore delle carni originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe, sono rilasciati titoli d'importazione alle condizioni definite dal presente regolamento e nel limite dei quantitativi fissati dal regolamento (CEE) n. 715/90, espressi in tonnellate metriche di carne disossata.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, 100 kg di carne disossata equivalgono a 130 kg di carne non disossata.

Articolo 2

L'importazione che beneficia del regime di riduzione dei diritti all'importazione può effettuarsi soltanto se l'origine dei prodotti di cui trattasi è attestata dalle autorità competenti dei paesi esportatori a norma delle regole d'origine applicabili ai prodotti in causa, in virtù delle disposizioni del protocollo n. 1 della quarta convenzione di Lomé, firmata il 15 dicembre 1989.

Articolo 3

1. L'importo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 715/90 per ogni prodotto destinato ad essere importato in uno Stato membro è pari al 90 % dell'ammontare costituito dal prelievo, corretto eventualmente dell'importo compensativo monetario applicabile alle importazioni in tale paese durante la settimana che precede quella in cui inizia il trimestre per il quale è calcolato l'importo di riduzione.

L'importo di riduzione è stabilito per ciascuno Stato membro nella moneta nazionale.

2. L'importo di riduzione è detratto dal prelievo valido il giorno di accoglimento della dichiarazione di immissione in libera pratica nello Stato membro interessato, preventivamente corretto, se del caso, del coefficiente

(1) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.
(2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 241 del 4. 9. 1980, pag. 5.
(5) GU n. L 27 del 31. 1. 1990, pag. 34.
(6) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

monetario indicato nell'allegato II del regolamento della Commissione che fissa gli importi compensativi monetari e dell'importo compensativo monetario valido nello Stato membro interessato alla stessa data.

3. L'importo di riduzione dei diritti all'importazione è quello applicabile il giorno di accoglimento della dichiarazione di immissione in libera pratica.

4. L'applicazione del presente regolamento non può in alcun caso dar luogo alla concessione di un importo.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 2377/80 è modificato come segue :

1) Il testo dell'articolo 13, paragrafo 1, è sostituito dal seguente :

« 1. Per i prodotti da importare in esenzione da dazi doganali, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 715/90, e che beneficiano, secondo il caso, sia di una diminuzione dei diritti all'importazione diversi dai dazi doganali in conformità dell'articolo 3 del medesimo regolamento, sia dell'esenzione dai prelievi in conformità dell'articolo 24 del medesimo regolamento, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano :

a) alla voce "note" e nella casella 24, rispettivamente, una delle seguenti diciture :

— Producto ACP/PTU — Reglamento (CEE) n° 715/90,

— AVS/OLT-varer — forordning (EØF) nr. 715/90,

— AKP/ÜLG-Erzeugnis — Verordnung (EWG) Nr. 715/90,

— Προϊόν ΑΚΕ/ΥΧΕ — κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 715/90,

— ACP/OCT-product — Regulation (EEC) No 715/90,

— Produit ACP/PTOM — règlement (CEE) n° 715/90,

— Prodotto ACP/PTOM — regolamento (CEE) n. 715/90,

— ACS/LGO-produkt — Verordening (EEG) nr. 715/90 ;

b) nella casella 8, l'indicazione dello Stato, paese o territorio di cui il prodotto è originario ».

2) Il testo del punto 1, sezione I dell'allegato I, è sostituito dal seguente :

« 1. **Prodotti ACP/PTOM**
[Regolamento (CEE) n. 715/90]

(espresse in tonnellate di carne disossata)

Codice NC		In provenienza da				
		Madagascar	Botswana	Swaziland	Kenia	Zimbabwe
	Codice	370	391	393	346	382
0201 0206 10 95	110					
0202 0206 29 91	120 »					

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 552/85 della Commissione (1) è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(1) GU n. L 63 del 2. 3. 1985, pag. 13.